



SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

SEDE DI RIMINI - Via Rosaspina 7

C.F. 80062590379

LAVORI: L.R. 27/1974 - 2B2G401.002 - Comuni Rimini, Santarcangelo di Romagna, San Leo, Borghi, Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, Riccione, Misano Adriatico, Coriano, Cattolica, San Giovanni Marignano - Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua del Conca e del Marecchia (zona sud Fiumi Marano, Rio Melo, Conca, Ventena e Tavollo).

CUP E63G15000120002 - CIG 636608645B.

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(articolo 43, comma 1, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

| | | |
|----|---|-----------------|
| a) | Lavori a base d'asta | Euro 79.142,20 |
| b) | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | Euro 1.337,40 |
| | TOTALE DELL'APPALTO | Euro 80.749,60 |
| c) | Somme a disposizione dell'Amministrazione | Euro 19.520,40 |
| | TOTALE PROGETTO | Euro 100.000,00 |

Il Responsabile del Servizio
Ing. Mauro Vannoni

I Progettisti
Ing. Davide Sormani
Arch. Marco Sarti

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Mauro Vannoni



SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

SEDE DI RIMINI - Via Rosaspina 7

C.F. 80062590379

Repertorio n. _____ del _____

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori:

L.R. 27/1974 - 2B2G401.002 - Comuni Rimini, Santarcangelo di Romagna, San Leo, Borghi, Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, Riccione, Misano Adriatico, Coriano, Cattolica, San Giovanni Marignano - Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua del Conca e del Marecchia (zona sud Fiumi Marano, Rio Melo, Conca, Ventena e Tavollo).

CUP E63G15000120002 - CIG 636608645B.

Importo dei lavori da appaltare Euro 80.479,60 di cui Euro 79.142,20 oggetto dell'offerta mediante ribasso percentuale ed Euro 1.337,40 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto di ribasso.

L'anno _____ (_____), **il giorno** _____ (_____) **del mese di** _____, con la presente privata scrittura da considerarsi quale pubblico strumento ai sensi di legge, tra i signori:

- Ing. Vannoni Mauro, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 29.03.1954, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, come da deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 335 del 31/03/2015 e della determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 3482 del 24/03/2015, e quindi in nome e per conto della Regione Emilia Romagna, assistito dalla Dott.ssa Maria Grazia Creta in veste di Ufficiale Rogante,

come da determinazione del Responsabile del Servizio del 05/02/1999 n. 576, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

- Sig. _____, nato a _____ il __/__/1__ e residente in _____, Via _____ n. __, C.F. _____, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa _____ con sede a _____, Via _____ n. __, partita IVA _____, R.E.A. CCIAA di _____ n. _____, Capitale sociale _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta Regionale 01/07/2015, n. 787 è stato approvato il Programma di interventi nei corsi d'acqua di competenza regionale, opere di consolidamento abitati, interventi di sistemazione versanti e difesa della costa - annualità 2015 - nel quale, nell'Allegato A, è ricompreso l'intervento "2B2G401 - CUP E63G15000120002 - Comuni vari (RN) - Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua del Conca e del Marecchia" dell'importo di Euro 250.000,00;
- al fine di garantire una maggiore efficacia della mitigazione del rischio idrogeologico l'intervento sopradescritto è stato suddiviso nei seguenti lotti:
 - 2B2G401.001 - Comuni vari (RN) - Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua del Conca e del Marecchia - zona nord Fiumi Uso, Marecchia e Ausa - Importo Euro 150.000,00;
 - 2B2G401.002 - Comuni vari (RN) - Manutenzione straordinaria diffusa dei corsi d'acqua del Conca e del Marecchia - zona sud Fiumi Marano, Rio Melo, Conca, Ventena e Tavollo - Importo Euro 100.000,00;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna ___/___/___ n. _____, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in epigrafe ed è stato determinato l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 6, e dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
- a seguito di procedura negoziata, con verbale di aggiudicazione provvisoria del ___/___/___, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di Euro _____ (_____),comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 1.337,40, al netto del ribasso del _____ per cento;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna ___/___/___ n. _____ si è provveduto ad approvare l'aggiudicazione definitiva efficace a seguito della verifica positiva del possesso dei requisiti generali prescritti ai sensi degli artt. 48, 11 e 38 del D.Lgs. 163/2006 nei confronti dell'appaltatore;
- si è provveduto ad effettuare tutte le comunicazioni prescritte dall'art. 11 e 79 del D.Lgs. 163/2006 e che il termine dello "stand-still" di 35 giorni decorre dal ___/___/___, data delle notifiche inviate via pec;
- il responsabile del procedimento ed il rappresentante legale dell'appaltatore hanno sottoscritto apposito verbale ai sensi dell'art. 106 , comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 ove, concordemente, hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente normativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni di tutte le tavole grafiche progettuali, anche se non tutte materialmente allegate, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

3. Fa parte del presente contratto l'elenco dei prezzi unitari di progetto di cui al Capitolato Speciale d'Appalto da scontare col ribasso del ____% offerto dall'impresa in sede di gara.

4. Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al presente contratto si applica il capitolato generale d'appalto di cui al D.M. LL.PP. 145/2000, atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto, per la parte ancora vigente.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro _____ (_____) di cui:

- a) Euro _____ (_____) per lavori veri e propri;
- b) Euro 1.337,40 (milletrecentotrentasette/40) per oneri della sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 53, comma 4, e dell'art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e l'elenco dei prezzi contrattuali.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, 161 e 162 (diminuzioni lavori) del D.P.R. n. 207/2010.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 3, e dell'art. 153, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, e l'appaltatore ha consegnato alla stazione appaltante copia della polizza assicurativa prevista dall'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 360

(trecentosessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad Euro _____ (_____).

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

3. Non si darà luogo al premio di accelerazione ai sensi dell'art. 145 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 163/2006.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori da parte dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale, per quanto applicabile.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le

spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) il passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione;
- i) l'esposizione del "cartello di cantiere" realizzato in conformità all'art. 51 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- l) l'adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere

avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. In applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 il personale occupato dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici deve essere munito di tessera di riconoscimento secondo le modalità di cui all'art. 6 della stessa legge.

6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. Qualora, per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico, dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'impresa, copia della procura speciale oppure copia conforme della procura generale.

8. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

9. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 48 e seguenti del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione

delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Sono invece ammessi gli aumenti percentuali dei prezzi e le compensazioni previsti ai comma 3, 4, 5 e 6 dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. al verificarsi delle condizioni ivi indicate.

3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.

Articolo 11. Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari

relativi all'appalto, pena la nullità assoluta del presente contratto secondo quanto previsto dal predetto art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010.

2. L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

3. L'amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

4. L'appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti apposite clausole inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari assunti dalla controparte e la risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento.

5. L'appaltatore assume inoltre l'impegno a dare l'immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Rimini della notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge sopracitata.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dei commi 3 e 3-bis dell'art. 8 del

D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, è prevista la corresponsione all'appaltatore, previa presentazione di garanzia fideiussoria e su accertamento del responsabile del procedimento, di un'anticipazione dell'importo contrattuale che sarà gradualmente recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo. Si applicano gli artt. 124 e 140 del D.P.R. n. 207/2010.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), comprensivi della relativa quota di oneri per la sicurezza, mediante emissione di certificato di pagamento al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, che verrà emesso entro 45 giorni dalla maturazione di ciascun SAL. Il pagamento del predetto certificato avverrà entro i successivi 30 giorni mediante emissione di apposito mandato ed erogazione a favore dell'appaltatore.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

4. I titoli di spesa saranno emessi sulla Tesoreria Regionale gestita dalla UNICREDIT BANCA S.p.A. che effettuerà i pagamenti secondo le modalità specificate nella richiesta di commutazione dei titoli di spesa nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010.

5. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, previa prestazione da parte dell'appaltatore di garanzia fideiussoria di pari importo ai sensi dell'art. 141, comma 9 del D.Lgs. n.163/06, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di

collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

7. Il Servizio Gestione della spesa regionale provvederà, secondo le indicazioni fornite dal D.M. 23/01/2015, ad effettuare il versamento dell'IVA direttamente all'Erario ai sensi della legge n. 190/2014, art. 1, commi 639, lett. b) e c), e 630, 632 e 633 (*split payment*).

8. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A. ai sensi della legge 244/2007, il Codice Univoco a cui indirizzare le fatture elettroniche relative al presente contratto è il seguente: **XSTBX1**.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 142 del D.P.R. n. 207/2010 e ai sensi di quanto fissato dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi

dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio, unitamente agli atti di contabilità finale.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 303 del D.P.R. 207/2010, mediante lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni e con le procedure di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 81/2008;
 - l) mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali nel rispetto del cronoprogramma (ovvero mancato inizio dei lavori negli step indicati nelle varie fasi del cronoprogramma) nonché di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'appaltatore;
 - m) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai sub-contratti di cui all'art. 118, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006;
 - n) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - o) inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex l. n. 136/2010;
 - p) inosservanza degli obblighi derivanti dal Patto di integrità presentato in sede di gara;
 - q) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.
2. La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista

costituisce grave inadempimento, pertanto la stazione appaltante intraprenderà le azioni previste dalla normativa vigente per l'esecuzione d'ufficio o la risoluzione del contratto.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono attribuite alla competenza del giudice ordinario.

4. L'appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale della società sita in _____, Via _____ n. __, ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile, in relazione ai procedimenti del presente contratto d'appalto.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il

settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.

3. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti all'art. 46 del capitolato speciale d'appalto.

4. Per ogni inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e sospende i pagamenti destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento; inoltre procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia.

Ai sensi degli artt. 83 e seguenti del D.Lgs. 11 settembre 2011 n. 159 e s.m., si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, in base alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione presentata dall'appaltatore in sede di gara.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008;
- b) il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e il piano operativo di sicurezza ai sensi del predetto art. 131, comma 2, lett. c).

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente alla Direzione Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1 ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di gara possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. La stazione appaltante procede alla verifica di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

5. L'impresa è tenuta ad inserire nel contratto di subappalto, le clausole inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari assunti dalla controparte e le clausole di rispetto dei principi di integrità e anti-corrruzione dichiarate nel Patto di integrità presentato in sede di gara, pena il diniego dell'autorizzazione.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n. _____ emessa il __/__/____ da _____ con sede legale a _____, Via _____ n. ____, per l'importo di Euro _____ pari al 10% dell'importo del presente contratto *oppure pari al*

5% dell'importo del presente contratto atteso che l'Impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciata dalla Società _____, in corso di validità.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La cauzione definitiva è automaticamente svincolata in ragione del 75% dell'ammontare garantito, senza necessità di benestare da parte dell'appaltatore ma con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante degli stati d'avanzamento o documenti analoghi da parte dell'appaltatore o del concessionario, a decorrere dal raggiungimento di un importo di lavori eseguiti pari al 75% dell'importo contrattuale.

4. L'ammontare residuo del 25% della cauzione è svincolato automaticamente, senza la necessità di atti formali, all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo la normativa vigente.

5. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza n. _____ emessa il __/__/____ da

_____ con sede a _____, Via _____ n. __, per i seguenti massimali:
Partita 1–Opere: € _____ (*pai all'importo di aggiudicazione al lordo di IVA arrotondato ad euro mille*); Partita 2–Opere preesistenti: € 200.000,00; Partita 3–Demolizione e sgombero: € 50.000,00.

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con la polizza n. _____ emessa il __/__/____ da _____ con sede a _____, Via _____ n. __, per un massimale di Euro 1.000.000,00.

Articolo 23. Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dallo loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 24. Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario

L'appaltatore inoltre si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di G.R. n. 421/2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in

ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti, firmati digitalmente da entrambi i contraenti:

- offerta di ribasso dell'appaltatore sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- patto di integrità;
- capitolato speciale d'appalto;
- elenco dei prezzi unitari;
- cronoprogramma;
- piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento;
- piano operativo;
- elaborati grafici progettuali e relazioni;
- polizza di garanzia e polizze di assicurazione descritte negli articoli 21 e 22.

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m. e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

4. Il presente atto è da registrarsi soltanto in caso d'uso a norma dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e, in tal caso, se ne chiederà la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 dello stesso D.P.R.

Articolo 28. Efficacia del contratto.

Il presente contratto, redatto in un unico esemplare, è conosciuto e firmato digitalmente dalle parti contraenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" in segno di accettazione ed è sottoposto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione da parte delle competenti strutture regionali.

L'IMPRESA _____

L.R. _____

(documento firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Mauro Vannoni

(documento firmato digitalmente)